REGOLAMENTO (CE) N. 1926/2000 DELLA COMMISSIONE

dell'11 settembre 2000

relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria di trasformazione dal 1º ottobre al 31 dicembre 1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94 ([2]), in particolare l'articolo 18, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) L'indennità compensativa prevista all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 è concessa, a determinate condizioni, alle organizzazioni di produttori di tonno della Comunità per i quantitativi di tonno consegnati all'industria di trasformazione durante il trimestre civile cui si riferiscono i rilevamenti dei prezzi, quando il prezzo di vendita medio trimestrale sul mercato comunitario e il prezzo franco frontiera, se del caso maggiorato della tassa compensativa di cui è stato gravato, si collocano contemporaneamente ad un livello inferiore al 91 % del prezzo alla produzione comunitaria del prodotto considerato.

(2) Dall'analisi della situazione sul mercato comunitario relativamente al tonno albacora (*Thunnus albacares*) di peso superiore a 10 kg per pezzo, al tonno albacora (*Thunnus albacares*) di peso non superiore a 10 kg per pezzo e al tonnetto striato [*Euthynnus (Katsuwonus) pelamis*] per il periodo compreso tra il 1º ottobre e il 31 dicembre 1999, sia il prezzo di vendita medio trimestrale di mercato che il prezzo franco frontiera di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 risultano inferiori al 91 % del prezzo alla produzione comunitaria in vigore, fissato dal regolamento (CE) n. 2763/98 del Consiglio, del 17 dicembre 1998, che fissa, per la campagna di pesca 1999, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati alla fabbricazione industriale di prodotti del codice NC 1604 ([3]).

(3) L'importo dell'indennità prevista all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3759/92 non può in alcun caso superare la differenza tra il livello limite e il prezzo di vendita medio del prodotto in questione sul mercato comunitario o un importo forfettario equivalente al 12 % di tale limite.

(4) I quantitativi che possono beneficiare dell'indennità compensativa ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3759/92 non possono in alcun caso superare, nel trimestre considerato, i limiti fissati al paragrafo 3 dello stesso articolo.

(5) I quantitativi venduti e consegnati durante il trimestre in questione all'industria di trasformazione stabilita nel territorio doganale della Comunità sono superiori, per il tonno albacora (*Thunnus albacares*) di peso superiore a 10 kg per pezzo, per il tonno albacora (*Thunnus albacares*) di peso non superiore a 10 kg per pezzo e per il tonnetto striato [*Euthynnus (Katsuwonus) pelamis*], a quelli venduti e consegnati durante il medesimo trimestre delle tre ultime campagne di pesca. Poiché tali quantitativi oltrepassano i limiti fissati all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3759/92, occorre limitare, per questi prodotti, il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità.

(6) In applicazione dei limiti previsti all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3759/92, per il calcolo dell'importo dell'indennità concessa a ciascuna organizzazione di produttori, occorre ripartire i quantitativi ammissibili tra le organizzazioni di produttori interessate in proporzione alle rispettive produzioni dello stesso trimestre delle campagne di pesca 1996, 1997 e 1998.

(7) Occorre quindi decidere, per i prodotti di cui trattasi, la concessione dell'indennità compensativa per il periodo che va dal 1º ottobre al 31 dicembre 1999.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'indennità compensativa di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 è concessa, per il periodo che va dal 1º ottobre al 31 dicembre 1999, per i prodotti di seguito indicati:

([1]) GU L 388 del 31.12.1992, pag. 1.
([2]) GU L 350 del 31.12.1994, pag. 15.
([3]) GU L 346 del 22.12.1998, pag. 5.

(in EUR/t)

Prodotto	Importo massimo dell'indennità, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, primo e secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 3759/92
Tonno albacora *(Thunnus albacares)* di peso superiore a 10 kg per pezzo	136
Tonno albacora *(Thunnus albacares)* di peso non superiore a 10 kg per pezzo	106
Tonnetto striato *[Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]*	84

Articolo 2

1. Il volume globale per ciascuna specie dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità è il seguente:

— Tonno albacora (*Thunnus albacares*) di peso superiore a 10 kg per pezzo: 8 581,582 t

— Tonno albacora (*Thunnus albacares*) di peso non superiore a 10 kg per pezzo: 6 667,370 t

— Tonnetto striato [*Euthynnus (Katsuwonus) pelamis*]: 12 563,115 t.

2. Il volume globale è ripartito tra le organizzazioni di produttori interessate secondo quanto indicato in allegato.

Articolo 3

Le operazioni da prendere in considerazione per determinare il diritto all'indennità sono le vendite fatturate durante il trimestre di cui trattasi, utilizzate per il calcolo del prezzo di vendita medio mensile di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2210/93 della Commissione [1].

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 197 del 6.8.1993, pag. 8.

ALLEGATO

Ripartizione tra le organizzazioni di produttori dei quantitativi di tonno che possono beneficiare dell'indennità compensativa per il periodo che va dal 1º ottobre al 31 dicembre 1999, conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3759/92, sulla base delle percentuali d'indennità

1.

(in tonnellate)

Tonno albacora *(Thunnus albacares)* di peso superiore a 10 kg/pezzo	Quantitativi ammessi a beneficiare dell'indennità al 100 % (Articolo 18, paragrafo 4, primo trattino)	Quantitativi ammessi a beneficiare dell'indennità al 50 % (Articolo 18, paragrafo 4, secondo trattino)	Quantitativi totali ammessi a beneficiare dell'indennità (Articolo 18, paragrafo 4 primo e secondo trattino)
OPAGAC	2 990,747	0	2 990,747
OPTUC	2 714,870	880,155	3 595,025
OP 42 (CAN.)	108,256	0	108,256
ORTHONGEL	1 777,962	109,592	1 887,554
APASA	0	0	0
MADEIRA	0	0	0
UE — Totale	7 591,835	989,747	8 581,582

2.

(in tonnellate)

Tonno albacora *(Thunnus albacares)* di peso non superiore a 10 kg/pezzo	Quantitativi ammessi a beneficiare dell'indennità al 100 % (Articolo 18, paragrafo 4, primo trattino)	Quantitativi ammessi a beneficiare dell'indennità al 50 % (Articolo 18, paragrafo 4, secondo trattino)	Quantitativi totali ammessi a beneficiare dell'indennità (Articolo 18, paragrafo 4 primo e secondo trattino)
OPAGAC	3 917,997	73,196	3 991,193
OPTUC	2 627,098	49,079	2 676,177
OP 42 (CAN.)	0	0	0
ORTHONGEL	0	0	0
APASA	0	0	0
MADEIRA	0	0	0
UE — Totale	6 545,095	122,275	6 667,370

3.

(in tonnellate)

Tonnetto striato *[Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]*	Quantitativi ammessi a beneficiare dell'indennità al 100 % (Articolo 18, paragrafo 4, primo trattino)	Quantitativi ammessi a beneficiare dell'indennità al 50 % (Articolo 18, paragrafo 4, secondo trattino)	Quantitativi totali ammessi a beneficiare dell'indennità (Articolo 18, paragrafo 4 primo e secondo trattino)
OPAGAC	5 487,417	438,176	5 925,593
OPTUC	5 997,765	478,928	6 476,693
OP 42 (CAN.)	159,639	0	159,639
ORTHONGEL	1,190	0	1,190
APASA	0	0	0
MADEIRA	0	0	0
UE — Totale	11 646,011	917,104	12 563,115